



Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

(OLL 2)

(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

II

L'ordinanza 2 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2 e 2^{bis}

² Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore consecutive.

^{2^{bis}} Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato un riposo settimanale di 47 ore consecutive oppure di due volte 35 ore consecutive.

Art. 27 cpv. 1

¹ Alle panetterie, pasticcerie e confetterie e ai lavoratori in esse occupati per la produzione di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 10 capoverso 5, 11, 12 capoverso 2 e 13.

¹ RS 822.112

Art. 27a Aziende di trasformazione della carne

¹ Alle aziende di trasformazione della carne e ai lavoratori in esse occupati per la trasformazione della carne, il suo imballaggio, il suo immagazzinamento, la preparazione delle ordinazioni e la sua spedizione, nonché per la pulizia connessa a tali attività, si applicano l'articolo 4 per la notte a partire dalle 02.00 e per la domenica a partire dalle 17.00, nonché gli articoli 12 capoverso 1 e 13.

² Ai lavoratori occupati per la preparazione di carne fresca e di pasti di catering si applica l'articolo 4 capoverso 2 per due domeniche in dicembre, purché una trasformazione immediata sia necessaria per evitare un deterioramento della qualità dei prodotti.

³ Per aziende di trasformazione della carne si intendono le aziende che si occupano principalmente di produzione, trasformazione, valorizzazione della carne e della preparazione di prodotti a base di carne.

Art. 43 Manifestazioni

¹ Alle aziende per conferenze, congressi e fiere e ai lavoratori in esse occupati per il servizio e l'assistenza ai visitatori si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 1, 12 capoverso 1 e 13.

² Il capoverso 1 si applica anche ai lavoratori di altre aziende se questi ultimi sono occupati, al di fuori del loro luogo abituale di lavoro, per il servizio o l'assistenza ai visitatori nel quadro di manifestazioni.

³ Ai lavoratori occupati per il montaggio e lo smontaggio delle installazioni usate nelle manifestazioni, nonché per la loro preparazione e la loro manutenzione, si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 1, 10 capoverso 4, 11, 12 capoverso 1 e 13, purché il lavoro notturno e domenicale sia necessario per queste attività.

⁴ L'articolo 7 capoverso 1 è applicabile soltanto ai lavoratori occupati in manifestazioni di lunga durata senza interruzione. Non è possibile avvalersi contemporaneamente degli articoli 7 capoverso 1 e 10 capoverso 4.

⁵ Gli articoli 10 capoverso 4 e 11 sono applicabili soltanto ai lavoratori delle aziende che forniscono, come attività principale, prestazioni per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni.

⁶ Sono considerati manifestazioni gli eventi destinati al pubblico e organizzati in particolare a scopo culturale, politico, scientifico o sportivo nonché le fiere in cui sono riuniti diversi espositori che presentano e vendono i loro prodotti.

Art. 43a

Abrogato

Art. 48 Aziende di costruzione e di manutenzione di impianti di trasporto pubblico

¹ Alle aziende di costruzione e di manutenzione che operano per conto di un'azienda assoggettata alla legge dell'8 ottobre 1971² sulla durata del lavoro e ai lavoratori in esse occupati che lavorano sui binari o nelle loro immediate vicinanze, agli impianti di approvvigionamento in energia elettrica, nonché ai dispositivi per il comando e la sicurezza del traffico, si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché l'articolo 12 capoverso 1, purché il lavoro notturno e domenicale sia necessario per garantire il buon funzionamento dei servizi di trasporto.

² I lavori secondo il capoverso 1 devono implicare la chiusura parziale o totale di un impianto di trasporto ed essere direttamente collegati a tale impianto.

Art. 51 Aziende di pulizia

Alle aziende di pulizia e ai lavoratori in esse occupati per le attività di pulizia si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché l'articolo 12 capoverso 1, purché l'intervento:

- a. debba necessariamente svolgersi di notte o la domenica per il buon funzionamento dell'azienda che li impiega; e
- b. si svolga in un'azienda:
 1. assoggettata alla presente ordinanza;
 2. titolare di un permesso che la autorizzi a ricorrere a un sistema di organizzazione del tempo di lavoro di 24 ore su 24, 7 giorni su 7; o
 3. per la quale il lavoro notturno e domenicale è previsto da una legge.

Art. 51a Personale che svolge lavori di manutenzione

¹ Ai lavoratori che svolgono lavori di manutenzione si applica l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, purché il lavoro notturno o domenicale sia necessario per garantire la continuità delle attività di un'azienda:

- a. assoggettata alla presente ordinanza; e

² RS 822.21

b. le cui prestazioni devono essere assicurate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nell'interesse pubblico.

² Sono considerati lavori di manutenzione in particolare le riparazioni, i rinnovi e le misure volte a prevenire le interruzioni, quali le ispezioni.

Art. 51b Aziende che garantiscono il servizio invernale

Alle aziende che garantiscono il servizio invernale e ai lavoratori in esse occupati per lo spargimento del sale e lo sgombero della neve si applica l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr